

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DEL SIGONIO

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata "AMICI DEL SIGONIO" con sede in via Del Lancillotto 4, Modena.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

ART. 2 FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione svolge attività di promozione nei settori dell'educazione, della cultura, della documentazione e della ricerca.

ART. 3 COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono compiti dell'associazione:

- la promozione della raccolta, conservazione, documentazione della storia materiale, pedagogica didattica e istituzionale del Liceo Sigonio;
- la realizzazione di un archivio-museo del Liceo Sigonio attraverso la raccolta di documenti, materiali didattici, testimonianze;
- la realizzazione di un centro di documentazione sulla figura del/della maestro/a nel corso della storia dell'istruzione primaria in Italia;
- la promozione della cultura storica e documentale sulla scuola;
- la collaborazione con le istituzioni preposte alla formazione degli insegnanti e alla realizzazione di iniziative culturali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

ART. 4 SOCI

Sono ammessi a far parte dell'associazione sia persone giuridiche che persone fisiche che accettano gli articoli dello Statuto e che condividono gli scopi dell'associazione. Il numero di soci è illimitato.

Nel caso in cui gli associati non siano persone fisiche, l'ente indica la persona che lo rappresenta in ogni rapporto con l'Associazione e nell'Assemblea dei Soci.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale, nella misura fissata dal Comitato Direttivo, e al rispetto dello Statuto. L'ammissione all'Associazione è deliberata su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

Soci ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea.

Soci sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria erogano contributi volontari straordinari.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo volontario e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati che avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e delle disponibilità dichiarate

ART. 6 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione per gravi motivi che abbiano arrecato danni morali e materiali all'associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata per iscritto.

ART. 7 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea dei soci
- Il Comitato direttivo
- Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso pubblicato sul sito del Liceo Sigonio.

L'assemblea deve essere convocata quando il Comitato direttivo lo ritenga necessario o quando la richiede almeno un decimo dei soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e la sede dove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente
- elegge il comitato direttivo
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione
- approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone. Le discussioni e le delibere vengono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 9 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da un minimo di cinque membri, che restano in carica due anni. La convocazione del comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta da tre membri del comitato stesso. Le riunioni sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voto prevale il voto del Presidente.

Compiti del Comitato direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e preventivo.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Comitato direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente

(eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato stesso).

ART. 10 IL PRESIDENTE

il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

ART. 11 MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote associative;
- da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti;
- da iniziative promozionali;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse.

ART. 12 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 13 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che sarà effettuata a favore di associazioni di promozione culturale o sociale.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.